



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## **Universitätsbibliothek Paderborn**

### **Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano**

**Bosio, Giacomo**

**Roma, 1597**

Gli Statvti Fatti Dall'Illvstriss. E Reverendiss. Monsig. Vgo De Lovbenx  
Verdala Cardinale Gran Maestro ...

**urn:nbn:de:hbz:466:1-10742**



**GLI STATUTI FATTI  
DALL'ILLVSTRISS. E REVERENDISS.  
MONSIG. VGO DE LOVBENX VERDALA  
CARDINALE GRAN MAESTRO,**

**Nel secondo suo Capitolo Generale, celebrato in  
Malta l'Anno M. D. LXXXVIII.**

**DELRICEVIMENTO  
DEI FRATELLI,**

*Chi hauerà essercitata Mercantia, non sia riceuuto  
per Fratello Cavaliero.*

**FR. VGO DE LOVBENX VERDALA  
CARDINALE GRAN MAESTRO.**

Parentes, dice  
il Latino. E chi  
s'intendino sot  
to questo no-  
me Parentes,  
veggasi lo stat.  
37. della sign.  
delle Parole.



**STATUTO**, che chi hauerà egli stes-  
so, o suoi Padri, essercitata mercantia,  
e faranno stati Banchieri, o Scrittori  
di Banco, Numularij, Argentieri, o  
come volgarmente si dice Cassieri, o  
Sensali, o vero in Fondaco, o Bottega  
haueranno misurato, o venduto pan-  
no di seta, o di lana, grano, e qual si  
voglia altra cosa; ancorche sia nobile  
di nome, e d'armi, sia di qual si voglia Dominio, Città, o  
Prouincia, non sia riceuuto per Fratello Cavaliero.

Che

*Che colui, il cui Padre, e Madre occupano beni dell'Ordine nostro, in quello non sia riceuuto.*

IL MEDESIMO CARDINALE  
GRAN MAESTRO.

**P**ER consuetudine consonante alla ragione, è stato determinato, che colui, ch' a qualche graue debito è obligato, non sia ammesso nell'Ordine nostro. E però statuimo, e dichiaramo, che nessuno, i Padri delquale, o vero egli stesso occupa Terre, possessioni, giurisdittioni, o qual si voglia altro bene del sudetto Ordine nostro, in quello non sia riceuato; se prima non hauerà fatta la debita restitutione: Comandando, che i Commissarij deputati a fare le proue della nobiltà, diligentemente si informino sopra di questo; e sopra ciò debbano esaminare Testimonij.

DEL COMMVN TESORO.

*Del modo di pagare i debiti de' Fratelli Defonti.*

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA  
CARDINALE GRAN MAESTRO.

**P**ER lenare le differenze, che saranno nate tra' Creditori de' Fratelli Defonti, statuimo, che pagati prima i debiti del Tesoro, di qual si voglia sorte, etiandio per obligatione d'ipoteca, cioè di pegno, o per qual si voglia altro conto, e lo stipendio de' Seruitori, si faccia il pagamento frà gli altri Creditori, non come fin' adesso s'è vsato di fare; ma secondo la legge, o sia ragion commune, ne' beni de' Morti, siano anteposti gli anteriori, a' posteriori.

*Come si debbe fare l'Inuentario de' gli Spogli.*

IL MEDESIMO CARDINALE  
GRAN MAESTRO.

**D**ETERMINIAMO, ch' ogni volta, che l' Riceuitore, o' l' Procuratore del Commun Tesoro, o chi da loro a questo effetto

Così nello statuto 40 del commun Tesoro.

effetto sarà deputato, andará à raccogliere, e riceuere i diritti del Mortorio, e dello Spoglio, non vada solo; mà dopo, che le casse, e le porte si faranno ferrate, e suggellate; per publico Bando, o grida, faccia intendere, & assegni il luogo, il giorno, e l' hora, che si douerà fare l' Inuentario; accioche i Creditori, che vi pretendono interesso, possino esserui presenti; e nell' istesso giorno, & hora c' hauerà assegnata, pigli seco due Huomini da bene in luogo de' Creditori, e di coloro, che vi pretendono interesso, & vn Notaro publico, in presenza de' quali apra le casse, e le porte, visiti, e faccia notare per publico Inuentario riceuuto, in presenza di due, o tre Testimonij, tutti i beni, masseritie, agricolture, e frutti, che trouará, insieme con la qualità, e numero, peso, e mesura loro, secondo il commun giudicio, e stima di coloro, che faranno presenti; rimanendo lo Statuto quarantesimo di questo medesimo Titolo, in quanto all' altre cose, nel suo vigore: Commandando, e volendo, che l' medesimo sia offeruato in Conuento da' Venerandi Procuratori, e dallo Scriuano del detto Commun Tesoro.

*Che gli spogli da quì innanzi si vendino in beneficio del Commun Tesoro.*

IL MEDESIMO CARDINALE  
GRAN MAESTRO.

**O**Rdiniamo, che lo Spoglio de' Priori, del Castellano d'Emposta, de' Bagliui, de' Commendatori, e de' gli altri Fratelli nostri, che muoiono in Conuento, (eccetto lo Spoglio del Maestro) sia distribuito, non come fin quì si è vsato; ma sia venduto all' incanto, il più tosto, che si potrà, e sia dato al più offerente, in beneficio del Commun Tesoro: Riuocando, & annullando gli Statuti, che parlano del giocale, che si piglia del Gran Commendatore de' gli Spogli, che si debbono stimare, e di coloro, che debbono interuenire ne gli Spogli sudetti; & ancora i diritti del Conseruatore Conuentuale, del Mastro Scudiero, e dello Scriuano del Teso-

Tesoro: Però il diritto del Trentennario dell'Assemblea de  
Cappellani, sia sodisfatto dal detto Tesoro.



## DEL CAPITOLO.

*Che i rescritti, e gratie ottenute dal Capitolo Generale, e spon-  
nendo il falso, o tacendo il vero, siano di nessun valore.*

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA

CARDINALE GRAN MAESTRO.

**A**Ncorche' il Capitolo Generale sia l'ultimo, e soppremo  
Tribunale dell'Ordine nostro, nondimeno essendo dal-  
le leggi dererminato, che coloro, che malitiosamente espon-  
gono il falso, o tacciono il vero, siano priui affatto delle cose  
impetrate; Statuimo, che i rescritti, e gratie ottenute dal no-  
stro Capitolo Generale per subrettione, od obrettione, cioè  
esprimendo il falso, e tacendo il vero, ch'apporti vizio, e di-  
fetto secondo la legge, non siano d'alcuna forza, e vigore:  
Dichiarando, che'l Maestro, & il Consiglio conoschino, e  
giudichino sopra tale subrettione, & obrettione.



## DEL MAESTRO.

*Che'l Maestro possa dar licenza a' Fratelli di disporre  
de' Beni Patrimoniali.*

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA

CARDINALE GRAN MAESTRO.

**A**Ggiungendo allo Statuto vndecimo, ordiniamo, che'l  
Maestro possa ancora dar licenza, & autorità a' Fratelli  
del-

dell'Ordine nostro, di vendere, donare, & alienare qual si vogliano beni, stabili però solamente, tanto paterni, quanto materni, d'Ascendenti, e Collaterali à loro spettanti, & appartenenti, per ragione d'eredità, e successione, o di legato; e di quelli disporre, così tra' viui, come in articolo di morte; e di potere per la ricuperatione di detti beni, comparire, litigare, e trattare, così in giudicio, come fuori.



## DE CONTRATTI, E DELL'ALIENATIONI.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA  
CARDINALE GRAN MAESTRO.

Es sendo per lo Statuto nono de' Contratti, e dell'Alienationi permesso a' Priori, & al Castellano d'Emposta di poter, secondo l'vsanza del Paese, dare, e concedere nel Capitolo Prouinciale à censo annoale le possessioni, i poderi, e le proprietà, che poca, o nessuna vtilità, e commodo apportassero alle Commende, & alla Religione, accioche fossero migliorate, & aumentate; con che ciò si facesse però, à tempo prefisso, che non ecceda ventinoue anni, ma per manco tempo, il quale finito, ritornassero tal cose date à censo, co' miglioramenti loro, alle Commende, & alla Religione; Ma perche da sì gran lunghezza di tempo erano seguiti grandi abusi, e liti; Statuimo, che per lo innanzi, le dette possessioni, poderi, e proprietà, non si diano più à ventinoue anni, com'è detto, ma solamente per noue anni, e non più; i quali finiti, e passati, simili cose, che saranno state date à censo annoale, ritornino co' miglioramenti loro, alle Commende, & alla Religione: Riuocando, e cassando lo Statuto antico, il quale permetteua, che si potessero concedere per ventinoue anni.

